

# Esteso l'esonero Tosap-Cosap Aliquota massima Imu all'1,14

**Esenzione ribadita per gli esercizi sul suolo pubblico dal 1° maggio al 31 dicembre 2020**

**Luigi Lovecchio**

Estensione al 15 ottobre dell'esonero dalla Tosap-Cosap temporanea per le occupazioni realizzate dal commercio ambulante dal 1° marzo scorso. Confermata l'esenzione Tosap-Cosap dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 delle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio. Ripristino dell'ex maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille sulla intera platea degli immobili soggetti.

**TOSAP/COSAP**

La legge di conversione del decreto Agosto (Dl 104/2020) si arricchisce di una nuova agevolazione a valere sul prelievo collegato alle occupazioni di

suolo pubblico. Si ricorda che in base all'originario articolo 181 decreto Rilancio sono esenti tutte le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio per il periodo dal primo maggio al 31 ottobre 2020. Si tratta tra gli altri degli esercenti attività di bar, ristorante e simili. Detta previsione si è resa necessaria per il fatto che il presupposto del prelievo non è l'effettiva occupazione di suolo pubblico ma la mera titolarità di un atto autorizzativo o consensuale all'utilizzo dello stesso. Ne consegue che, a regime, anche se in alcuni mesi non si è fruito di tale concessione (ad esempio il lockdown), il pagamento del tributo resta dovuto. Nell'articolo 109 del decreto di agosto, tale esenzione è stata allargata a tutto l'anno 2020. Con la legge di conversione del suddetto decreto Rilancio, è stata anche disposta l'esenzione, per il periodo dal primo marzo al 30 aprile, dalla Tosap/Cosap giornaliera delle occupazioni poste in essere dalle attività di commercio su aree pubbliche. La legge di conversione del decreto di agosto amplia l'esonero relativo al commercio ambulante fino al 15 ottobre 2020. Nulla è disposto con riguar-

do alla tassa giornaliera sui rifiuti che va pagata con riferimento alle occupazioni di aree pubbliche di durata non superiore a 183 giorni. Tale tributo resta dovuto, fatta salva la facoltà del comune di deliberarne l'esonero.

**LA MAGGIORAZIONE EX TASI**

Un altro intervento ha riguardato l'ex maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille. In virtù della legislazione vigente sino all'anno scorso, i Comuni avevano la possibilità di incrementare l'aliquota massima derivante dalla somma di Imu e Tasi fino all'1,14, relativamente alla totalità delle unità immobiliari. A tale scopo, occorreva adottare una espressa delibera consiliare di anno in anno. Indifetto, l'applicazione della maggiorazione era inibita per sempre. Con l'abolizione della Tasi, il comma 755 della legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in materia di nuova Imu, ha consentito di conservare l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille, con riferimento alle sole amministrazioni che l'avessero già adottata.

Tuttavia, per un difetto di coordinamento normativo, l'ambito di applicazione del prelievo non corri-

spondeva a quello previgente, poiché non comprendeva tra gli altri i fabbricati di categoria D.

Con il Dl si pone rimedio alla "svista" legislativa stabilendo che l'aliquota massima Imu dell'1,14 possa trovare attuazione con riguardo alla generalità degli immobili. Considerato che i termini del bilancio di previsione sono stati differiti alla fine di ottobre, le amministrazioni locali potranno avvalersi di tale facoltà, laddove non lo abbiano già fatto, a valere dall'anno in corso. Si ricorda che allo scopo occorre sempre una espressa delibera consiliare. Ne consegue che la suddetta aliquota dell'1,14% potrà essere applicata, oltre che ai fabbricati D, anche ai terreni agricoli, alle case di abitazione principale di lusso e ai fabbricati merce. Se il Comune dovesse decidere di avvalersi solo in parte della predetta maggiorazione, ad esempio adottandola fino allo 0,5 per mille, il suddetto comma 755 vieta la facoltà di deliberare futuri aumenti. In sostanza, a partire dal 2021, la maggiorazione applicata nel 2020 potrà essere diminuita e non incrementata.

